



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA. ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,312,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 195,140,758.05 — Cauzione versata al Regio Governo L. 26,969,676.—

N. 101.

Bollettino Mensile

LUGLIO 1901

Il giorno 25 Giugno p. p. cessava di vivere in Roma il

Comm. Angelo Bargoni

Senatore del Regno, Consigliere di stato, il quale dal 1 Gennaio 1879 al 28 febbrajo 1892 ha coperto il posto di Segretario della Compagnia in Italia, al cui Consiglio di Amministrazione poi appartenne fino al 1894.

Egli fu pure Consigliere e Vicepresidente della « Società anonima d'assicurazione a premio fisso contro la Grandine di Milano » ed in tutti questi uffici prestò sempre l'opera sua con zelo ed amore grandissimi.

Ramo Vita

M E S I	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Mese di Giugno . . .	1184	9,565,656,16	1038	8,631,164,42	555,054,70
Mesi precedenti . . .	6014	45,316,005,69	5098	39,141,822,46	2,875,301,84
Totale	7198	54,881,661,85	6136	47,772,986,88	3,430,356,54



In seguito a nuovo versamento la cauzione che prestiamo al R. Governo a sensi dell'articolo 145 del codice di commercio, ammonta ora a L. 26,969,676.

Ramo Incendi

Alla Compagnia di Assicurazioni Generali

VENEZIA

„ Comunico a cotesta Compagnia che questo Consiglio Comunale, con deliberazione 10 Maggio ultimo, ora esecutiva, ha già approvato la liquidazione dello indennizzo spettante al Comune per lo incendio della Biblioteca nella complessiva somma di L. 97,000.

„ La prego quindi di voler disporre il pagamento relativo.

„ Mi pregio intanto partecipare, che il Consiglio stesso nella adunanza in parola, emetteva un voto di ringraziamento a cotesta Società per la prontezza avuta nel liquidare il grave danno sofferto dal Comune, e mandava darsi attestato di pubblica lode al liquidatore Ingegnere Dante Deganello, non che allo Agente locale Avv. Michele Vacirca, per la correttezza avuta nelle trattative e nella liquidazione del danno, come pure all'egregio Professore Cav. Vittorio Emanuele Baroncelli, per la scrupolosa onestà nel procedere allo estimo dei libri bruciati e di quelli salvati. „

Con tutta stima e considerazione mi raffermo.

Callagirone, 4 Giugno 1901

Il Sindaco

S. Gravina

Spese per i pompieri nell'estinzione degli incendi

(Continuazione, vedi numero precedente)

Attesochè inoltre è intuitivo come il servizio dello spegnimento degli incendi sia indubbiamente un importantissimo servizio pubblico, il quale deve perciò essere prestato dalla pubblica Amministrazione Comunale senza alcuna ingerenza dei privati, trattandosi di una spesa, che per la stessa sua natura è inerente alla istituzione ed organizzazione dello stesso corpo dei pompieri quale è certamente la spesa occorrente per addivenire allo spegnimento degli incendi.

Attesochè neppure sussiste la mancanza di motivazione e conseguente violazione degli articoli 1140 e seguenti, codice civile e 3 capoverso delle disposizioni preliminari dello stesso codice, di cui il ricorrente Municipio di Torino nella seconda parte dell'unico mezzo accusa l'impugnata sentenza in via subordinata, sostenendo come per ciò solo che il Tribunale ritenne obbligatoria per la città di Torino la spesa in discorso non poteva dispensarsi come fece dall'indagare, se e come la contravversia si dovesse risolvere in base ai prin-



cipii che regolano il quasi contratto di gestione del negozio altrui e l'azione de *in rem verso* e di indebito arricchimento. Dappoichè a dimostrare l'infondatezza di questa accusa basta osservare, come il Tribunale civile di Torino in sua sentenza dichiarò esplicitamente che riteneva una tale indagine superflua nel caso concreto e ne diedè le ragioni. Imperocchè dopo d'aver con breve ma esauriente motivazione data la dimostrazione del nessun fondamento della distinzione che dalla città di Torino si voleva fare tra la spesa preventiva dell'organizzazione e del funzionamento del servizio dei pompieri, e le spese occasionali che ad ogni singolo incendio si verificano; uniformandosi agli insegnamenti dati dal Consiglio di Stato nel suo Parere a Sezioni riunite 22 Marzo 1900 (*Giurisp. Ital.* 1900 6 Disp. parte III. pag. 111) ammise bensì che poteva farsi una distinzione fra le suddette spese, ma però non nel senso inteso dell'odierno ricorrente, che vorrebbe ritenere quale spesa straordinaria quella che è occasionata dal verificarsi dall'evento per cui il servizio è stabilito, cioè dell'incendio, il che sarebbe assurdo; ma nel senso che debba considerarsi quale spesa straordinaria, per la quale il Comune abbia diritto di rivalersi sugli interessati, solamente quella la quale si incorra quando l'incendio abbia richiesto provvedimenti, i quali, per la loro indole, non trovano idonea predisposizione di mezzi nella organizzazione del servizio.

Ora è chiaro come il Tribunale applicando tale giustissimo criterio alla fattispecie e scendendo quindi in base del medesimo all'esame delle singole partite costituenti la nota delle spese che erano state dal Municipio chieste in rimborso all'opponente Barberis, coll'aver ritenuto che le medesime non avevano punto il suddetto carattere di spese straordinarie, altro non fece se non che emettere un giudizio di apprezzamento di fatto che sfugge a qualsivoglia censura di questa Corte suprema di diritto.

Attesochè nulla hanno poi a che fare nel caso odierno le decisioni di questa Corte Suprema citate dal ricorrente a sostegno della sua tesi, e non sono quindi alla medesima applicabili.

E di vero nel caso deciso con la sentenza 7 Marzo 1888 trattavasi di un Comune che era accorso colle sue pompe ad estinguere un incendio in una casa sita in altro Comune. Ond'è che, come giustamente osservava il Pretore del VII. Mandamento di questa Città « l'opera d'estinzione era stata colà » portata non jure imperii, nè in forza di legge o di speciale regolamento. » Dal che ne consegue come affatto diverso sia il caso concreto tanto avuto riguardo al diritto pubblico quanto avuto riguardo al diritto civile.

Nell'altro caso poi stato deciso colla sentenza 28 Dicembre 1892 nella causa Società d'Assicurazione l'Italia contro la Società dell'Acquedotto De Ferrari non solo il Comune non era in causa ma era stato convenuto invece nel giudizio di merito perchè assumesse il rilievo della Società l'Italia dalla domanda di rimborso dell'acqua fornita dalla Società dell'Acquedotto De Ferrari, ed era ben a ragione stato assolto da tale domanda di rilievo dal Tribunale di Genova per il giustissimo motivo accampato dal Comune Genovese, che cioè esso non era tenuto ad alcun indennizzo, avendo ordinato l'estinzione dell'incendio nello interesse pubblico.



Ora è chiaro, come anche tale caso fosse affatto diverso dalla fattispecie attuale, nella quale il Comune fa valere un suo diritto speciale di rimborso in forza di un Regolamento invece di difendersi da una domanda di rilievo per un rimborso di spese da farsi ad altri.

Che anzi se potesse invocarsi come precedente la suddetta massima accolta dal Tribunale di Genova, come è facile scorgersi, sarebbe nel senso di riconoscere al servizio di estinzione degli incendi il carattere di servizio pubblico, specialmente nei grandi centri di popolazione. Cosa questa che implica necessariamente il concetto che dunque si debba al detto servizio pubblico ed alle spese tutte relative all'estinzione degli incendi provvedere colle imposte comunali gravanti sulla generalità dei cittadini, e nello stesso tempo rende palese come non possano trovare applicazione al caso concreto i principii del-

(continua)

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S I	D A N N I A N N U N C I A T I			
	MORTE	INVALIDITA'	INABILITA'	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Mese di Giugno	5	31	1162	1198
Mesi precedenti	23	173	5060	5256
Totale	28	204	6222	6454

Personale

Vennero nominati Agenti Principali:
 A Caserta il signor Eugenio Peluso-già nostro Agente Viaggiator e;
 » Monaco (Principato) il signor Angelo Giulio Doda.

Cessarono dalle funzioni di Ispettori speciali del Ramo Vita i signori: *Aprile Salvatore, Conti Alfredo e Moraldi Enrico*, e da quelle di Agenti Viaggiatori i signori: *Cerini Agenore, Contemi Giovanni, Kend-ry Rodolfo, Masillo Gaetano e Posca Alfredo*.

Cessò pure dalle funzioni di Ispettore presso la Società Italiana d'assicurazione contro gli Infortuni in Milano il signor *Benvenuto Olper*.

La Direzione Veneta

